

**Soggetto imputato:**

- Datore di lavoro pubblico     Datore di lavoro privato     C.S.E.     Dirigente  
 Responsabile dei lavori     Committente     Preposto     R.S.P.P.  
 Lavoratore     Altro:

- Assoluzione  
 Condanna:     pena detentiva     pena pecuniaria

**Concorso di colpa: -**  
**Quantum: -**

**Evento**

- Mancata tutela:     non infortunio  
 Danno materiale:     infortunio     non infortunio:     lesioni     morte

**Fattispecie**

Mentre era intento ad eseguire lavori di ristrutturazione e consolidamento di un pollaio, cadeva da una scala di ferro e rovinava sul terrazzamento sottostante il piano di calpestio del pollaio.

**Soggetto leso**

- Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Altro:

**Tipologia del luogo di avvenimento**

- Cantiere     Fabbrica     Ufficio     Altro:  
 Pubblico     Privato

**Principio di diritto:**

In materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affida l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa; b) non ingerirsi nella esecuzione dei lavori.

Il mancato adempimento delle formalità inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, quali un contratto di assunzione, il versamento dei contributi, la sussistenza dei libri paga, non è idoneo ad escludere l'individuazione di un rapporto di lavoro subordinato, trattandosi di elementi attinenti all'assicurazione del lavoratore presso gli enti competenti, la cui omissione - pratica invero piuttosto frequente - non è certamente prova della esclusione della subordinazione lavorativa.

**Note:**

**Esito:** la corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio in ordine alle contravvenzioni ascritte ai capi A), B) e C) perché i reati sono estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di euro 100,00 di multa; rigetta nel resto i ricorsi.

**Esito sintesi**

- Annullamento senza rinvio     Rigetto del ricorso     Ricorso inammissibile

**Riferimenti sentenza della Cassazione Penale**

Anno: 2008

Numero: 8589

Sezione: IV

cod. 71

*I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.*